

# **DISCIPLINARE SOGGIORNI-VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ**

## **ARTICOLO 1 - FINALITÀ E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO**

Nell'ambito degli interventi e dei servizi rivolti alle persone con disabilità, il Comune di Firenze intende promuovere, in continuità con gli anni passati, ma in un'ottica di maggiore autodeterminazione delle persone interessate, la fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo, in collegamento con il progetto assistenziale definito dai servizi sociosanitari territoriali.

L'intervento in questione consiste in un contributo economico per la fruizione di soggiorni vacanza concesso a persone con disabilità con l'obiettivo di:

1. promuovere la loro integrazione sociale;
2. garantire un sollievo temporaneo alle loro famiglie;
3. facilitare la loro fruizione di un periodo di vacanza con i propri familiari;
4. offrire loro la possibilità di organizzare una vacanza in autonomia, con l'ausilio di accompagnatori o assistenti personali, se necessari.

L'attivazione delle procedure necessarie per l'erogazione della prestazione è disposta annualmente con apposito provvedimento della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. In assenza di tale provvedimento la prestazione non viene attivata.

## **ARTICOLO 2 - DESTINATARI E REQUISITI**

Il contributo economico per i soggiorni vacanza sarà erogato a persone con disabilità residenti a Firenze e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in carico ai servizi socio-sanitari di Firenze, con valutazione positiva da parte degli stessi dell'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni-vacanza, ovvero essere inseriti presso una struttura residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità convenzionata con il Comune di Firenze o l'Azienda USL Toscana Centro avendo fruito almeno una volta del contributo in questione nei tre anni precedenti;
- avere un'età compresa tra 18 e 65 anni (per garantire continuità, possono comunque essere individuate come beneficiarie persone con più di 65 anni che nell'anno precedente abbiano usufruito del contributo comunale per soggiorni-vacanza, regolarmente rendicontato);
- disporre dell'attestato di invalidità civile a partire dal 74% e/o del riconoscimento handicap in condizione di gravità ai sensi della legge n. 104/92;
- non beneficiare di altri contributi finanziari da parte del Comune di Firenze o di altri soggetti pubblici destinati alla fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo o non partecipano a soggiorni-vacanza organizzati nel periodo estivo dai suddetti enti;
- non aver rinunciato ai soggiorni estivi svoltisi nell'anno precedente, senza aver inviato comunicazione secondo le modalità e i tempi previsti dal disciplinare del servizio dello stesso anno o senza aver restituito gli importi erogati e non dovuti.

### ARTICOLO 3 - IMPORTI DEI CONTRIBUTI

Di seguito sono indicati i massimali dei contributi concedibili in relazione alle categorie individuate nella tabella sottostante. La necessità di accompagnamento viene valutata dal servizio sociale che ha in carico la persona, se del caso con il coinvolgimento dell'Unità di Valutazione Handicap zonale. In caso di utenti inseriti in strutture convenzionate e non in carico al servizio sociale al momento della domanda, l'indicazione sulla necessità di accompagnamento potrà essere indicata dalle strutture interessate, considerata la conoscenza delle necessità degli da queste maturata.

Le necessità di accompagnamento stabilite per l'anno precedente restano confermate in caso di presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo, ferma restando la possibilità per il servizio sociale che ha in carico la persona, se del caso con il coinvolgimento dell'Unità di Valutazione Handicap zonale, di procedere con una nuova valutazione.

Qualora il richiedente indichi nella domanda la scelta per la categoria A di cui alla successiva Tabella 1, non è necessaria la valutazione da parte del servizio sociale, ferma restando la possibilità per il servizio stesso di procedere con la valutazione qualora ne ravvisi la necessità.

Gli importi sono riferiti a soggiorni della durata di 15 giorni (14 notti) ricadenti nel periodo giugno – settembre dell'anno di riferimento. In caso di soggiorni di durata inferiore, il contributo sarà ridotto in proporzione.

**Tabella 1 - Massimali di contributo per necessità di accompagnamento**

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA NECESSITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</b>	<b>IMPORTO MASSIMO</b>
<b>A</b>	Persone che scelgono la vacanza in autonomia, senza accompagnatori	<b>€750</b>
<b>B</b>	Persone con necessità parziale di accompagnamento (accompagnatore non dedicato) <i>- accompagnatore non retribuito (familiare o volontario) -</i>	<b>€1.000</b>
<b>C</b>	Persone con necessità parziale di accompagnamento (accompagnatore non dedicato) <i>- accompagnatore retribuito -</i>	<b>€1.500</b>
<b>D</b>	Persone con necessità di un accompagnatore dedicato <i>- accompagnatore non retribuito (familiare o volontario) -</i>	<b>€1.250</b>
<b>E</b>	Persone con necessità di un accompagnatore dedicato <i>- accompagnatore retribuito -</i>	<b>€2.300</b>
<b>F</b>	Persone che necessitano di due accompagnatori dedicati <i>- accompagnatori non retribuiti (familiari o volontari) -</i>	<b>€1.750</b>

<b>G</b>	Persone che necessitano di due accompagnatori dedicati - 1 accompagnatore retribuito e 1 non retribuito (familiare o volontario) -	<b>€2.800</b>
<b>H</b>	Persone che necessitano di due accompagnatori - 2 accompagnatori retribuiti -	<b>€3.850</b>

L'importo del contributo concedibile sarà determinato in relazione alla capacità economica del beneficiario, pari al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), così come risultante dall'attestazione in corso di validità rilasciata dall'INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento al cosiddetto "**ISEE ordinario**".

L'importo del contributo concedibile sarà pari alla differenza tra il massimale relativo alla categoria inerente la necessità di accompagnamento e il **10%** della capacità economica del beneficiario e non potrà essere inferiore al **15%** del massimale stesso.

Qualora le risorse stanziare dovessero risultare eccedenti rispetto al totale dei contributi calcolati secondo le modalità di cui sopra, la percentuale di capacità economica da detrarre dal massimale del contributo potrà essere diminuita, con successivo atto gestionale, fino al **4%** e l'importo minimo concedibile potrà essere incrementato fino al **30%** del massimale.

In caso di indisponibilità delle connesse risorse finanziarie non si procederà con l'erogazione dei contributi.

#### **ARTICOLO 4 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo sarà erogato in due rate separate:

- una prima rata non eccedente il 50% dell'importo del contributo spettante;
- una seconda rata erogata a saldo, successivamente alla rendicontazione delle spese sostenute, nei limiti dell'importo residuo.

L'importo della prima rata potrà essere aumentato in casi eccezionali, dietro adeguata motivazione riportata in apposita relazione da parte del servizio sociale competente.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, le rendicontazioni presentate successivamente non potranno essere accettate, con conseguente mancata erogazione del saldo. In assenza di rendicontazione al 31 dicembre dello stesso anno, il soggiorno s'intenderà non realizzato e l'anticipo erogato dovrà essere restituito.

La rendicontazione da presentare ai fini dell'erogazione del saldo dovrà essere suffragata da adeguati formali giustificativi di spesa. I giustificativi di spesa dovranno essere intestati al beneficiario o a chi ne esercita la tutela giuridica o, comunque, espressamente riconducibili al beneficiario stesso o agli accompagnatori (nel numero previsto dalla tipologia di contributo concessa), fatta eccezione per le spese alimentari riferibili al vitto giornaliero, qualora i pasti non vengano fruiti presso locali di ristorazione, ma preparati autonomamente. I giustificativi dovranno, inoltre, essere riconducibili al periodo e alla località in cui è stato effettuato il soggiorno.

Potranno essere rendicontate le seguenti spese:

- spese alberghiere (incluse spese per locazione di alloggi privati);
- spese di ristorazione/vitto nel periodo di soggiorno, riferite ai soli pasti principali (colazione, pranzo e cena);
- spese per servizi di spiaggia;
- spese per la retribuzione degli accompagnatori durante il periodo di soggiorno (da presentare obbligatoriamente in caso di accompagnatori retribuiti);
- spese di viaggio da Firenze verso la località di soggiorno e viceversa;
- spese per attività ricreative organizzate da soggetti terzi (ad esempio, gite di gruppo) durante il periodo di soggiorno;
- spese di organizzazione riconosciute a soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali) individuati dai beneficiari per l'organizzazione del proprio soggiorno-vacanza, anche nell'ambito di gruppi organizzati (nel limite massimo di € 100).

Le spese per la retribuzione degli accompagnatori potranno essere rendicontate esclusivamente tramite documentazione idonea attestante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro o di acquisto di servizi, quale, a titolo esemplificativo:

- notula quietanzata per prestazione occasionale;
- busta paga e attestazione del versamento dei contributi previdenziali;
- fatture da parte di prestatori di servizi.

Non potranno essere dichiarati come accompagnatori retribuiti i parenti entro il terzo grado.

Il saldo sarà erogato a concorrenza delle spese complessivamente rendicontate, nei limiti dell'importo del contributo concesso.

## **ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Ai fini dell'ammissione all'intervento, la persona con disabilità o chi ne esercita la tutela giuridica dovrà presentare apposita domanda. Le domande di contributo, debitamente compilate e firmate, dovranno essere presentate entro e non oltre la data e con le modalità stabilite il provvedimento gestionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze di cui all'articolo 1.

Nei casi in cui la domanda non sia presentata a mano direttamente dal richiedente o da chi ne esercita la tutela giuridica, dovrà essere allegato documento di identità del richiedente stesso.

Le domande pervenute in ritardo non potranno essere accettate, salvo giustificati motivi d'impedimento attestati dai servizi sociali che hanno in carico la persona interessata. In tali casi, le domande potranno essere accettate solo se pervenute prima della composizione della graduatoria e corredate dalla valutazione del servizio sociale, se necessaria, sulle necessità di accompagnamento.

Qualora al momento della domanda non fosse ancora stata rilasciata dall'INPS l'attestazione ISEE sarà sufficiente allegare alla domanda stessa la ricevuta della presentazione della dichiarazione ISEE.

## **ARTICOLO 6 – GRADUATORIA**

I contributi possono essere erogati esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo impegnate. Le risorse stanziare sono stabilite e impegnate annualmente con apposito provvedimento gestionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità di contributi erogabili in ragione dei finanziamenti disponibili, si provvederà a stilare una graduatoria, unica e riferita alle diverse tipologie di contributo, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

**Grado di invalidità**

74 – 89 %	2 PUNTI
90 – 100 %	4 PUNTI
100 % + accompagnamento	6 PUNTI

**Attestazione handicap**

Riconoscimento handicap in condizioni di gravità	4 PUNTI
--	---------

**Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali**

Ricovero in Istituto	5 PUNTI
Frequenza di un Centro Diurno	2 PUNTI

**Situazione familiare (si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico)**

Persona che vive con genitori con più di 70 anni o con gravi patologie documentabili con apposita certificazione sanitaria	5 PUNTI
--	---------

Persona che vive sola o con una o più persone addette alla propria assistenza diverse dai soggetti previsti dall'art. 433 del Codice Civile (*); (* ) Questo punteggio non viene attribuito qualora la persona sia ricoverata in Istituto	3 PUNTI
--	---------

**Situazione economica**

Persona con capacità economica (determinata ai sensi dell'articolo 3) inferiore a € 7.500,00	2 PUNTI
--	---------

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle persone con il grado di invalidità più elevato e, in caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio.

Le persone ammesse al contributo saranno individuate secondo l'ordine di graduatoria composto con le modalità sopra indicate, in relazione alle risorse disponibili.

La graduatoria rimarrà comunque aperta e potrà essere utilizzata, a seguito di eventuali rinunce, ai fini dell'assegnazione di contributi alle persone inizialmente escluse.

**ARTICOLO 7 – RINUNCE O RIDUZIONI IMPREVISTE DEL PERIODO DI SOGGIORNO**

In caso di rinuncia al soggiorno, il beneficiario dovrà avvisare tempestivamente l'ente erogatore e restituire l'importo eventualmente già erogato. Solo in caso di rinuncia per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, dall'importo da restituire potrà essere trattenuta una quota pari a eventuali caparre o spese relative al soggiorno già sostenute o maturate e non rimborsabili.

In caso di riduzione imprevista del periodo di soggiorno (partenza posticipata o rientro anticipato) il contributo sarà ridotto in proporzione alla durata effettiva. Solo in caso di rinuncia per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, all'importo così determinato potrà essere sommata una quota pari a eventuali caparre o spese relative al soggiorno già sostenute o maturate che vengono dimostrate non rimborsabili, nei limiti del contributo spettante alla persona interessata

La rinuncia o la riduzione del periodo di soggiorno dovrà essere comunicata, in forma scritta precisando le motivazioni della stessa.

## **ARTICOLO 8 – ORGANIZZAZIONE TRAMITE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

I beneficiari che, per il supporto nell'organizzazione del loro soggiorno si rivolgeranno a soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali) dagli stessi individuati, potranno delegare alla riscossione del contributo l'organizzazione prescelta, dichiarandolo all'atto della domanda o successivamente. In tal caso, gli obblighi di rendicontazione sono a carico del soggetto del terzo settore individuato.

In caso di rinuncia al soggiorno per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, sarà riconosciuto al soggetto del terzo settore individuato le spese (caparra e spese organizzative) relative al soggiorno effettivamente sostenute o maturate e non rimborsabili, nei limiti del contributo spettante alla persona interessata. Negli altri casi, le spese effettivamente sostenute dal soggetto del terzo settore individuato dovranno essere trattate nell'ambito dei rapporti tra il soggetto stesso e il beneficiario che vi si è rivolto.

## **ARTICOLO 9 – CONTROLLI**

Il Comune e/o gli eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione della prestazione effettueranno controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai fini della richiesta dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Il Comune e/o gli eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione della prestazione si riservano inoltre di effettuare controlli in merito al rispetto di quant'altro previsto dal presente disciplinare.

In caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune dichiarerà l'utente decaduto in tutto o in parte dal beneficio e provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate.